

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LEPROUX ALESSANDRO

Nella seduta del 24/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il giorno 19/01/15, preceduto da reclamo in data 9/07/14, il ricorrente, assistito dal legale di fiducia, premesso di aver contratto con l'intermediario in data 05/02/09 un prestito personale di lordi € 17.086,58 da ammortizzare in n. 84 rate mensili di € 320,20 ciascuna, ne deduce la natura usuraria e chiede la restituzione, ai sensi dell'art. 1815, II° co., cod. civ., dell'importo di € 3.269,26, ovvero in subordine, per violazione degli artt. 117, VI° co. e 125 *bis* VI° co., T.U.B., di € 1.019,82, in ogni caso con condanna dell'intermediario alla cancellazione della segnalazione pregiudizievole del proprio nominativo nei SIC, al rimborso delle spese legali e al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

Deduce a tal fine che nel contratto di cui si tratta era stato convenuto il TAEG in misura pari al 15,40%, ma che, inserendo nel relativo calcolo e nel calcolo del TEG anche due polizze assicurative che l'odierno ricorrente era stato costretto a sottoscrivere, il relativo valore risulta pari al 20,47%, e al 18,37% se incluso nel calcolo il costo di una sola di esse, con conseguente violazione dell'obbligo di trasparenza e superamento del tasso soglia del periodo, pari al 16,65%.

Con le proprie controdeduzioni in data 16/03/15, l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso perché generico e volto ad ottenere un'attività di natura consulenziale, in subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo, in sostanza, la facoltatività delle due polizze che, in quanto tali, correttamente sono state escluse dal calcolo del TAEG e del TEG le cui misure convenzionali corrispondono pertanto a quelle effettivamente applicate al rapporto e rientrano nei parametri di legge.

Quanto alla segnalazione del nominativo dell'odierno ricorrente nei SIC, l'intermediario ha evidenziato l'andamento irregolare del rapporto a partire dal giugno 2010 e la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine trasmessa il

31/03/14 stante l'unilaterale sospensione dei pagamenti, circostanze che hanno motivato la detta segnalazione.

Infine, il resistente ha contestato sotto il profilo del difetto di relativa prova la domanda risarcitoria e la richiesta di rimborso delle spese legali.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Si deve preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso non apparendo fondata la relativa censura di sua asserita genericità.

Al contrario, il ricorrente ha ampiamente argomentato le proprie censure ed ha fornito adeguato supporto probatorio alle stesse, indicando con precisione le ragioni delle domande qui avanzate.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La presente vertenza si incentra, questa essendo la ragione della divergenza tra le parti in ordine al calcolo del TAEG e del TEG del rapporto di cui si verte, sulla natura obbligatoria o facoltativa delle polizze assicurative stipulate dall'odierno ricorrente in occasione della sottoscrizione del finanziamento di cui in narrativa, conseguendo, all'inclusione o all'esclusione dei relativi oneri dal detto calcolo, la diversa misura

dell'indicatore del costo complessivo del credito (TAEG) e del tasso effettivo globale (TEG) applicato al rapporto, secondo le allora vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Al riguardo si deve premettere in fatto quanto segue.

Contestualmente alla stipula del finanziamento di cui si verte, l'odierno ricorrente deduce di aver dovuto sottoscrivere due polizze assicurative: una (vita e infortuni) a copertura del rischio del credito, essendo il relativo eventuale indennizzo, di spettanza del creditore e destinato all'estinzione di tutto o parte del debito residuo, l'altra (sanitaria), avente ad oggetto la copertura di eventuali spese mediche che l'assicurato si fosse trovato a dover sostenere nel corso del rapporto, i cui oneri ritiene debbano essere inclusi nel calcolo del TAEG, ai fini della verifica di rispondenza delle pattuizioni negoziali all'onere di trasparenza posto all'intermediario e nel calcolo del TEG, ai fini della verifica del denunciato superamento del relativo limite di legge.

Come già rilevato, per il resistente entrambe le polizze sono facoltative – tali essendo espressamente qualificate nella documentazione contrattuale (v. all.1 di parte resistente) – e devono perciò escludersi dal calcolo del TAEG e del TEG, mentre il ricorrente ritiene che siano entrambe obbligatorie, ovvero lo sia quantomeno la polizza vita e infortuni in quanto finalizzata alla tutela del credito.

Muovendo dalla censura concernente il dedotto superamento del c.d. “tasso soglia”, si deve preliminarmente rilevare che, trattandosi di finanziamento personale contratto nel febbraio 2009, lo stesso resta soggetto *ratione temporis* alle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” (aggiornamento febbraio 2006) di Banca d'Italia, all'epoca applicabili, che al Par. C4 denominato “Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG” prevedono che il calcolo del detto tasso deve tenere conto delle “.... 5) spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito”.

Nel caso di specie è pacifico, ne da atto lo stesso intermediario, che la polizza sopra indicata come “vita e infortuni” aveva ad oggetto il rischio di credito, ma, sempre a dire del resistente, ne difetterebbe l'ulteriore requisito di sua obbligatorietà ai fini dell'inclusione del relativo onere nel calcolo dei parametri concernenti il costo effettivo globale e il TEG del rapporto.

Peraltro, con riferimento alla disposizione regolamentare sopra citata, l'orientamento di questo Arbitro che si reputa di dover confermare è nel senso di ritenere sufficiente, quale indice di obbligatorietà della polizza, la sua contestualità al finanziamento, il suo essere posta a tutela del credito e, come nel caso di specie, la sua

natura di copertura assicurativa contratta mediante adesione alla polizza collettiva stipulata dall'intermediario, non assumendo rilievo determinante la contraria esplicita qualificazione contrattuale della stessa come “*facoltativa*” o “*opzionale*”.

In analoga fattispecie (finanziamento stipulato nel mese di aprile 2009), si è infatti ritenuto che: “*nonostante la natura evidentemente facoltativa di tale polizza assicurativa, il rischio garantito e la contestualità con la conclusione del contratto di finanziamento consentono di ritenere che il relativo premio rientri tra i costi rilevanti ai fini del t.e.g.*” (ABF dec. n. 1537 del 2015).

La *ratio* di tale orientamento è da ravvisarsi nella considerazione che le disposizioni di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia adottate nell'agosto 2009 ed entrate in vigore il 1°/01/10, che espressamente prevedono l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG e del TEG ogni volta in cui il relativo onere sia volto alla tutela del creditore “*se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito*” non integrano una disciplina che innova radicalmente il regime previgente, costituendo soltanto una più precisa definizione dei presupposti di inclusione del detto costo nel calcolo dei parametri da applicare al rapporto, presupposti già ricavabili, secondo un'interpretazione di buona fede, dal testo normativo previgente.

Non può non rilevarsi, infatti, l'identità di *ratio* delle due disposizioni regolamentari, entrambe evidentemente volte ad impedire che la mera qualificazione della polizza come “*facoltativa*” o “*opzionale*” possa prevalere sulla sua sostanziale obbligatorietà, ciò altrimenti ponendosi in contrasto con il principio cardine della non vincolatività, per il giudicante, delle espressioni utilizzate dalle parti.

Venendo alla misura del TEG applicato al rapporto di cui si verte, la sola inclusione del costo della polizza posta a protezione del credito (vita e infortuni) determina il superamento del c.d. *tasso soglia*“, come è evidenziato nella tabella che segue:

01/01/2009	31/03/2009	ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (fino al 31 dicembre 2009)	Oltre 5.000	11,1	16,65
------------	------------	--	-------------	------	-------

capitale (segno -)	-17.086,58	05/02/2009
spese iniz(segno +)	1.330,58	05/02/2009
teg (tir.x)	16,65	

Accertato come sopra il superamento del “tasso soglia”, resta assorbita la censura concernente la dedotta obbligatorietà dell'altra polizza e la violazione della normativa in tema di trasparenza.

In ragione di quanto precede e l'intermediario dovrà corrispondere al ricorrente, secondo la quantificazione contenuta nella domanda, l'importo di cui in dispositivo.

Non può invece trovare accoglimento la domanda concernente la richiesta cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente nei SIC essendo pacifico che l'odierno ricorrente ha unilateralmente sospeso i pagamenti contrattualmente dovuti a motivo della ritenuta usurarietà del TEG applicato al rapporto.

Peraltro, così operando, ha esercitato un inconfigurabile diritto di autotutela, il cui divieto costituisce principio generale dell'ordinamento.

Deve pertanto rigettarsi anche la conseguente domanda risarcitoria.

Infine, la domanda di rimborso delle spese legali viene accolta nel limite di € 250,00 equitativamente determinato, non rilevando in senso contrario le deduzioni di parte resistente posto che il relativo riconoscimento è effettuato non in favore del legale, ma quale risarcimento in favore della parte che ne ha sostenuto l'onere.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso relativamente alla domanda riguardante l'usura e per l'effetto dispone che la resistente corrisponda al ricorrente la somma di euro 3.269,26, oltre a spese per assistenza professionale pari a € 250. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS